



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 68/18/CSP**

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 2 E 4,  
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE  
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE  
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO  
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS  
(PROC. N. 702/DDA/AR- <http://lasvegasvideochat.club/>)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;*

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza n. DDA/1337 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000115 del 18 gennaio 2018 è stata segnalata dalla SIAE-Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico, sul sito *internet* <http://lasvegasvideochat.club/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, delle seguenti opere di carattere sonoro:
  - a) “*Sogni e nostalgia*” (titolare del diritto: Pellino)
  - b) “*Tutto qui accade*” (titolare del diritto: Sangiorgi)
  - c) “*Uptown funk*” (titolare del diritto: Ronson)
  - d) “*Per difenderti da me*” (titolare del diritto: Ferro)
  - e) “*Cieli immensi*” (titolare del diritto: Zampaglione-Fortunato)
  - f) “*A modo tuo*” (titolare del diritto: Ligabue)
  - g) “*E non hai visto ancora niente*” (titolare del diritto: Cherubuni)
  - h) “*Pensiero*” (titolare del diritto: Facchinetti)
  - i) “*When i find love again*” (titolare del diritto: Malik),
  - j) “*E più ti penso*” (titolare del diritto: Morricone)
  - k) “*E solo colpa mia*” (titolare del diritto: Silvestre)
  - l) “*Me quemo*” (titolare del diritto: Saldivia)
  - m) “*Voci*” (titolare del diritto: Fornaciari)
  - n) “*My soul trigger*” (titolare del diritto: Sciortino)
  - o) “*Io ricomincerei*” (titolare del diritto: Neviani)
  - p) “*Solito italiano*” (titolare del diritto: Cisternino)
  - q) “*Comunque andare*” (titolare del diritto: Toffoli)
  - r) “*Vita nuova*” (titolare del diritto: Nannini)
  - s) “*Gioco*” (titolare del diritto: Bruni)
  - t) “*Genie in a bottle*” (titolare del diritto: Sheyne)



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- u) “*Tu sei bella*” (titolare del diritto: Antonacci)
  - v) “*Blue wonderful*” (titolare del diritto: John)
  - w) “*Guai*” (titolare del diritto: Rossi)
  - x) “*Est ce que tu m'aimes*” (titolare del diritto: Djuna)
  - y) “*Faded*” (titolare del diritto: Steven);
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultavano messe ripetutamente e sistematicamente a disposizione tramite *streaming* le opere sonore oggetto di istanza, trasmesse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41;
  3. Dalle verifiche effettuate risulta altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società NameCheap Inc. con sede in 11400 West Olympic Blvd, Suite 200, Los Angeles, CA 90064, con indirizzo di posta elettronica disponibile *abuse@namecheap.com* per conto di un soggetto non identificabile, in quanto celato dalla società Whoisguard, Inc., società specializzata nella fornitura di servizi di mascheramento, ed indirizzo di posta elettronica *2d3a1333c9ee451d94775a7760aa800f.protect@whoisguard.com*; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è *abuse@cloudflare.com*, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America;
  4. Con comunicazione del 29 gennaio 2018 (prot. n. DDA/0000195), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 702/DDA/AR relativo all'istanza DDA/1337, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41;
  5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito *internet* <http://lasvegasvideochat.club/> è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
  6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata la sistematica messa a disposizione delle opere, configurando una



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

fattispecie di violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

7. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal 29 gennaio 2018, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://lasvegasvideochat.club/> mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **ORDINA**

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito *internet* <http://lasvegasvideochat.club/>, mediante blocco del DNS, da



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

realizzarsi entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito *internet* <http://lasvegasvideochat.club/> nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l*), e 135, comma 1, *lett. c*), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi